



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Economia e
Management**

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (D-L)

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (D-L)

A.A. 2019/2020

Dott. Giuseppe Mobilio



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Economia e
Management**

LE FORME DI GOVERNO

A.A. 2019/2020

Dott. Giuseppe Mobilio

FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO

Un'alternativa sul crinale tra forma di Stato e forma di governo:
monarchia/repubblica

Criteri tradizionali di distinzione:

- temporaneità della carica (assente per il re);
- elettività della carica.

FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO

Il criterio più persuasivo: la **legittimazione** del potere del Capo dello Stato.

Art. I Costituzione

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

FORME DI GOVERNO

La forma di governo è definita:

- dalla Costituzione;
- da leggi ordinarie (a cominciare dalle leggi elettorali);
- dalla configurazione del sistema partitico.

FORME DI GOVERNO – LA MONARCHIA ASSOLUTA

- Al **Sovrano** fanno capo tutte le funzioni statuali, in una struttura di tipo piramidale.
- Prende forma, come organo ausiliario del Sovrano, il **Governo**.


FORME DI GOVERNO – LA MONARCHIA COSTITUZIONALE

Traduce sul piano dell'articolazione dei poteri il principio della **separazione dei poteri** e il **carattere pattizio** delle Costituzioni di epoca liberale.

La monarchia costituzionale è una forma di governo **dualista**, ovvero con due centri di decisione politica:

- il Re (e il suo Governo) da una parte;
- il Parlamento, dall'altra.

FORME DI GOVERNO – LA MONARCHIA COSTITUZIONALE




FORME DI GOVERNO – LA F.D.G. PARLAMENTARE

- Presuppone la progressiva fuoriuscita del **Governo** dall'orbita del Sovrano;
- l'istituzionalizzazione dell'istituto della **fiducia**, quale strumento di saldatura tra il Governo e la maggioranza parlamentare;
- il Governo è obbligato a **dimettersi** qualora il Parlamento approvi una mozione di sfiducia;
- si afferma quindi la **responsabilità politica** del Governo di fronte al Parlamento;
- qualora il Parlamento non riesca ad esprimere un Governo, il Parlamento può essere **sciolto** prima della sua scadenza naturale.

FORME DI GOVERNO – LA F.D.G. PARLAMENTARE

→ Viene meno il dualismo della monarchia costituzionale in favore di un **assetto monista** in cui al centro del sistema vi è il continuum tra Parlamento (o meglio, la maggioranza parlamentare) e il Governo.

FORME DI GOVERNO – LA F.D.G. PARLAMENTARE



FORME DI GOVERNO – LA F.D.G. PARLAMENTARE

La forma di governo parlamentare è compatibile con diverse modalità concrete di funzionamento:

- assetto assembleare: il Governo è un mero comitato esecutivo del Parlamento, al centro del sistema;
- all'opposto, la forma di governo parlamentare può funzionare come “regime di gabinetto”.

FORME DI GOVERNO – LA F.D.G. PARLAMENTARE

L'ordine del giorno Perassi (4 settembre 1946)

«La Seconda Sottocommissione, udite le relazioni degli onorevoli Mortati e Conti, ritenuto che né il tipo del governo presidenziale, né quello del governo direttoriale risponderebbero alle condizioni della società italiana, si pronuncia per l'adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo».

FORME DI GOVERNO – LA F.D.G. PARLAMENTARE

I **correttivi** della forma di governo parlamentare:

- di tipo **garantistico**: limitare gli abusi del circuito maggioranza parlamentare-Governo;
- di tipo **funzionale**: evitare o limitare l'instabilità governativa.

FORME DI GOVERNO – LA F.D.G. PARLAMENTARE

I correttivi di tipo **garantistico**:

- rigidità costituzionale;
- giustizia costituzionale;
- prerogative del Capo dello Stato (repubblicano) a garanzia del corretto funzionamento delle istituzioni;
- istituti di democrazia diretta (referendum abrogativo);
- autonomie territoriali (Regioni, enti locali) come strumenti di deconcentrazione e di consolidamento del principio rappresentativo.

FORME DI GOVERNO – LA F.D.G. PARLAMENTARE

I correttivi di tipo **funzionale**:

Art. 94 Costituzione:

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

FORME DI GOVERNO – LA F.D.G. PRESIDENZIALE

